Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 7 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 737.
Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo di centesimi 10 per ogni cento lire di stipendio lordo mensile, stabilito dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 4, in luogo di quello di centesimi 12 stabilito dal R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, è rilasciato anche dal personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato a favore del proprio fondo di garanzia per le cessioni.

Sono estese al personale anzidetto le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto del citato art. 3.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Le ritenute del 2 e 4 per cento a favore del fondo di garanzia di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e al secondo comma dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, per le cessioni contratte dal personale delle Ferrovie dello Stato con gli istituti di credito autorizzati, sono applicate sull'importo delle cessioni a cura degli stessi istituti cessionari e versate all'Amministrazione ferroviaria.

Per i mutui contratti con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1933-XI, n. 1109, le suddette ritenute sono effettuate all'atto del pagamento dei mutui stessi.

Art. 3.

La ritenuta del 0,50 per cento per spese di amministrazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 1199, sull'importo lordo delle cessioni quinquennali e decennali stipulate con gli istituti di credito autorizzati, estesa al personale delle Ferrovie dello Stato con l'art. 2 del R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, è riscossa insieme con le ritenute di cui al primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione della presente legge, hanno raggiunto i limiti di età e di servizio per conseguire titolo al collocamento a riposo ai sensi dell'art. 83, commi *a*), *b*) e *c*) del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, e successive modificazioni, hanno il diritto, esteso anche ai loro eredi, di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso dei contributi rilasciati a favore del fondo di garanzia per le cessioni, in precedenza, a norma dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1922-I, n. 1682, e successivamente, a norma dell'art. 1 della presente legge, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione ai sensi delle dette leggi del 1908 e del 1910 e delle ulteriori disposizioni modificative od aggiuntive.

Tale restituzione avviene senza interessi.

L'azione per detto rimborso si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 738.
Norme circa la fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti o approvati dal P.N.F.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono riservate al Partito Nazionale Fascista la fabbricazione, la distribuzione e la vendita dei distintivi di appartenenza, di grado, di categoria e di servizio da esso istituiti od approvati.

Art. 2.

Il Partito Nazionale Fascista ha facoltà di commettere ad altri, sotto il suo controllo, la fabbricazione, la distribuzione o la vendita dei distintivi indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

I contravventori alla disposizione di cui al precedente art. 1 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni, compatibili con la presente legge, contenute nel R. decreto-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2423, circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 739.

Limitazione del servizio pubblico sulla diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le esigenze dei trasporti dei carboni e di altri prodotti minerari della zona meridionale della Sardegna il Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze può autorizzare la limitazione del servizio pubblico sulla diramazione Iglesias-Palmas Suergiu ed anche, in caso di necessità, su altri tronchi della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa alla Società anonima Ferrovie Meridionali Sarde.

Art. 2.

Ferme restando ad ogni altro effetto le convenzioni vigenti con la Società concessionaria il Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze stabilirà, in relazione alla limitazione del servizio pubblico e con decorrenza e per la durata della limitazione medesima, la riduzione da apportarsi alla sovvenzione annua attribuita all'esercizio della ferrovia con l'art. 3 della convenzione 10 aprile 1925, approvata con R. decreto 19 aprile 1925-III, n. 605.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 740.

Concessione di una sovvenzione di esercizio per il servizio di navigazione sul Lago d'Iseo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È accordato alla « Impresa Sebina di Navigazione » un sussidio di L. 46.500 (lire quarantaseimilacinquecento) in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione sul Lago d'Iseo eseguito dall'Impresa medesima durante il periodo 1° luglio 1939-XVII-30 giugno 1940-XVIII.

Art. 2.

Al pagamento del sussidio di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi stanziati sul capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-1941.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 741.

Approvazione di un atto aggiuntivo per l'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino concessa alla industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo 14 febbraio 1941-XIX, stipulato tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della Società Veneto Emiliana di Ferrovie e Tramvie, aggiuntivo alla convenzione 23 novembre 1928-VII, di concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1941-XIX, n. 742.

Disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 145, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, che proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista è istituito, quale emanazione della Commissione interministeriale annonaria, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, un Comitato centrale per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità.

Le deliberazioni del Comitato centrale vengono attuate a norma di legge.

Art. 2.

Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento è istituito, quale emanazione della Sezione provinciale dell'alimentazione, un Comitato provinciale per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità, nell'ambito della Provincia.

Le deliberazioni del Comitato provinciale vengono attuate dalla Sezione provinciale dell'alimentazione e dalle Organizzazioni ed Enti provinciali competenti a norma di legge.

Art. 3.

Il Comitato centrale è presieduto dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato. Di esso fanno parte i rappresentanti dei Ministeri, Corporazioni, Organizzazioni ed Enti interessati.

Il Comitato provinciale è nominato e presieduto dal segretario federale, secondo disposizioni che saranno impartite dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Restano ferme le competenze dei Ministeri ed Enti responsabili quando non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX, n. 743.

Determinazione del contributo dovuto da alcuni Comuni delle provincie di Benevento e di Napoli per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi circa i contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Veduta la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Benevento e di Napoli, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BODRERO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1941-XIX

Atti del Governo, registro 436, *foglio* 5. — MANCINI

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

N. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930-VIII 31-12-1931-X	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. - PROV. DI BENEVENTO				
1	Benevento	11.236 —	16.854 —	—	16.854 —
2	Pontelandolfo	1.000 —	1.500 —	—	1.500 —
	TOTALI	12.236 —	18.354 —	—	18.354 —
	II. - PROV. DI NAPOLI				
1	Acerra	4.000 —	6.000 —	1.129,20	4.870,80
2	Marcianise	8.000 —	12.000 —	1.642,20	10.357,80
3	Napoli	1.118.594,80	1.677.892,20	—	1.677.892,20
	TOTALI	1.130.594,80	1.695.892,20	2.771,40	1.693.120,80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. Il Ministro per l'educazione nazionale
BODRERO

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX, n. 744.

Proroga della corresponsione dell'aggiunta di famiglia o della indennità di caro viveri, al personale militare e civile della Regia aeronautica residente a Guidonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2660;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 489;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233, convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 488;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1179;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1179, per la concessione dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri, nella misura intera, al personale militare e civile della Regia aeronautica, residente in Guidonia, è prorogato dal 30 aprile 1940-XVIII sino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 745.

Elevazione a lire 5000 del limite massimo dell'importo dei vaglia postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, col quale fu approvato il Codice postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1382, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2594, concernente l'emanazione di separati regolamenti per l'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni;
Visto il R. decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 750, relativo alle tariffe postali, indennizzi e limiti di peso, dimensioni e valori;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775, con cui fu approvato il regolamento generale dei servizi postali (parte II servizi a danaro);
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità di modificare l'art. 30 del citato regolamento;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 30 del regolamento generale dei servizi postali (parte II - servizi a danaro) approvato con R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775, è sostituito dal seguente:

« I vaglia a tassa scambiati fra gli uffici del Regno e fra questi e quelli della Repubblica di San Marino non possono essere d'importo inferiore ad una lira nè superiore a lire cinquemila ciascuno, fatta eccezione per i vaglia tratti da e per le ricevitorie di 3ª classe, il cui limite è di lire mille ».

Resta del pari elevato a L. 5000 il limite massimo di L. 1000 stabilito per i vaglia nella tabella n. 1 allegata al R. decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 750.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 746.

Modificazioni delle tasse per l'emissione dei vaglia postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 750, che approva le tariffe postali;
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;
Riconosciuta la necessità di modificare la tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno, in conseguenza della elevazione da L. 1000 a L. 5000 dell'importo massimo dei vaglia;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 1, allegata al Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 750, relativa alle tariffe postali, è modificata alla voce 42 per i vaglia interni, come segue:

« Vaglia interni:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,10):

fino a lire 25 . . . . L. 0,40
oltre lire 25 fino a lire 50 . . . . . » 0,80
oltre lire 50 fino a lire 100 . . . . . » 1,20
oltre lire 100 fino a lire 200 . . . . » 2 —

aggiungendo successivamente centesimi cinquanta di cento in cento lire o frazione di cento lire fino al limite di lire 3000, e per le somme superiori a lire 3000 e fino a lire 5000 aggiungendo lire una per ogni cinquecento lire o frazione di cinquecento lire ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 7. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 2 luglio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'Amministrazione civile del territorio della Penisola greca, occupato dalle unità dipendenti dal Comando superiore delle Forze armate Albania.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio della Penisola greca occupato dalle unità dipendenti dal Comando superiore delle Forze armate Albania, i poteri civili, ai sensi degli articoli 54 e 66 della legge di guerra, sono esercitati da un Alto commissario.

Alla nomina e, quando occorra, alla revoca dell'Alto commissario si provvede con ordinanza del Comando Supremo.

Art. 2.

L'Alto commissario indicato nell'articolo precedente dipende dal Comando Supremo. Tuttavia, il Comando Supremo può disporre che l'Alto commissario, per tutte le sue attribuzioni o per talune di esse, dipenda dal Comando superiore delle Forze armate Albania.

Art. 3.

L'Alto commissario, per esigenze politiche, militari e d'ordine pubblico, può disporre la sostituzione dei funzionari civili del territorio occupato, che siano stati mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni; e può altresì provvedere alla nomina di funzionari civili in caso di vacanza nei rispettivi uffici.

Art. 4.

L'Alto commissario può emettere ordinanze in materie di edilizia, di polizia, d'igiene, di approvvigionamenti e consumi e di finanza locale, per urgenti motivi di pubblico interesse concernenti, in tutto o in parte, il territorio della propria circoscrizione.

I contravventori alle ordinanze prevedute nel comma precedente sono puniti, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è altresì affisso negli albi comunali del territorio della Penisola grega occupato dalle unità dipendenti dal Comando delle Forze armate d'Albania.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 2 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3117)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 26 luglio 1941-XIX.

Organizzazione civile dei territori del Montenegro.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il bando del 17 maggio 1941-XIX, concernente l'ordinamento amministrativo e giudiziario nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane;

Visto il bando del 19 giugno 1941-XIX, concernente i poteri all'Alto commissario per i territori del Montenegro;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del bando 17 maggio 1941-XIX, non si applicano relativamente al territorio del Montenegro, qualora il Comandante Supremo ritenga, per motivi particolari, di non procedere alla nomina del Commissario civile per il territorio suindicato.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 26 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3118)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 luglio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dei territori greci occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Al Regio Plenipotenziario d'Italia per la Grecia, ferma restando la sua competenza d'ordine generale per le questioni di carattere politico, è conferito l'incarico di esercitare il controllo sull'amministrazione civile nei territori greci occupati dalle unità dipendenti dal Comando superiore delle Forze armate della Grecia, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 54 e 66 della legge di guerra.

Art. 2.

Il Regio Plenipotenziario d'Italia per la Grecia ha anche potere d'ordinanza in relazione ai compiti affidatigli, senza pregiudizio dei poteri propri dell'autorità militare.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3119)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 luglio 1941-XIX.

Divieto di rimozione e obbligo di denuncia del materiale bellico nella zona delle operazioni.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Chiunque, senza autorizzazione della competente autorità militare e senza giustificato motivo, rimuove armi da fuoco o parti di esse, munizioni o esplosivi, che costituiscono materiale bellico, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 2.

Chiunque rinviene proiettili carichi, o che comunque destino sospetto di pericolosità, deve farne immediata denunzia al più vicino Comando dei carabinieri Reali.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire duemila.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando risulta che il fatto era già a conoscenza dell'autorità.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso le sedi dei Comandi delle truppe di occupazione.

Esso è altresì inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3120)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 luglio 1941-XIX.

Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3121)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 28 luglio 1941-XIX.

Approvazione della donazione alla G.I.L. di un terreno e di un fabbricato sito in Sesto Calende.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Sesto Calende è venuto nella determinazione di donare alla Gioventù italiana del Littorio quale succeduta alla O.N.B. l'appezzamento di terreno incolto con entrostante fabbricato già Casa del Balilla, distinto in catasto coi mappali n. 3563 di are 4,40, n. 3618 di are 3.80; coerenze: a levante, il comune di Sesto Calende con il campo sportivo; a mezzodì, il fiume Ticino; a ponente, i mappali 3617 e 1961; a tramontana, l'Azienda autonoma statale della strada con accesso dalla piazza Cesare da Sesto;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di donazione 27 febbraio 1941-XIX, n. 1360 di repertorio, fasc. 835, rogito notaio dott. Andrea Giardini di Sesto Calende e di Vergiale, registrato a Gallarate il 14 marzo 1941, vol. 134, n. 1444, trascritto a Varese il 31 marzo 1941 reg. gen. n. 966, part. n. 857;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come disposta a favore della G.I.L. del terreno con soprastante fabbricato di proprietà del comune di Sesto Calende, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(3105)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 28 luglio 1941-XIX.
Approvazione dell'acquisto di immobili per la sede dell'Istituto radio della G.I.L. di Pisa.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che con atto di spontanea generosità il fascista avv. Nello del Gratta, per onorare la memoria del prof. Arbace Pieri, fondatore dell'Istituto radio della G.I.L. di Pisa, aveva donata la somma di L. 120.000 per l'acquisto di tre porzioni del fabbricato nel quale è istallato l'Istituto;

Considerata l'opportunità di acquistare dai signori:

Egidio Martelli fu Raffaello e Mario del detto Egidio, ciascuno per i propri diritti e per il complessivo prezzo di lire sedicimila, il quartiere a piano terreno della casa posta in Pisa, Lungarno Ranieri Simonelli n. 32, composta di tre vani o quanti siano con piccola corte recinta da muro con capanna sopra di sè e annessi, confinato il tutto lateralmente da Lungarno Simonelli, Nardini nei Lastrucci e Ceccherini e superiormente da Gatteschi salvo se altri, rappresentato al catasto del comune di Pisa in sezione *C* delle particelle 3090 in parte e 3091 in parte, art. di stima 5726 con R. Z. 720 a fabbricati e dalla particella 4814 art. di stima 5729 della superficie di braccia 55 con rendita di L. 0,41 e cioè tutti i beni che furono acquistati dalla signora Cleusa Riparbelli rispettivamente moglie e madre dei venditori, con il rogito Riberai 31 luglio 1922, reg. a Pisa il 14 detto al n. 178;

Vittoria Lepri nei Martignago per il complessivo prezzo di lire quarantamila, il secondo piano con le soffitte sovrastanti della casa suddetta, composto di vani sei o quanti siano, rappresentato al catasto del comune di Pisa in sezione *C*, dalle particelle 3090 in parte e 3091 in parte art. di stima 5725 con R. L. 1600 confinato lateralmente da Lungarno Simonelli e Ceccherini e inferiormente da Gatteschi e Nardini nei Lastrucci e cioè i beni che la venditrice acquistò col contratto Rossini 31 luglio 1922, reg. a Pisa il 2 agosto successivo al n. 122;

Ida Giulia Nardini nei Lastrucci per il complessivo prezzo di lire sessantacinquemila, parte del piano terreno e del piano della casa suddetta e precisamente un quartiere di abitazione al piano terreno e un quartiere al primo piano rispettivamente di vani tre e vani quattro o quanti siano, con ingresso dal giardino e un appezzamento di terreno parte a giardino e parte a orto con fabbricato rurale, il tutto recinto da muro, confinato a mezzogiorno con Lungarno Simonelli, a ponente e a tramontana con fabbricato demaniale, a levante con Ceccherini, Gatteschi e Riparbelli e superiormente con Lepri nei Martignago, rappresentato al catasto del comune di Pisa in sez. *C*, dalle particelle 3090 in parte e 3091 in parte, art. di stima 5728 con R. L. 1178 a fabbricati e dalla particella 3045, art. di stima 2228 della estensione di braccia quadrate 1796 con R. L. 18 a terreni, e cioè i beni acquistati dalla venditrice con rogito Rossini 2 aprile 1925, registrato a Pisa il 4 detti al n. 1300;

Veduto l'atto di compra-vendita per l'importo di lire centoventunomila in data 19 maggio 1941-XIX, n. 5477 di repertorio, fasc. n. 1673 a rogito notaio dott. Pietro Antoni, residente in Pisa, ivi registrato il 28 maggio 1941 al n. 1331, mod. I, vol. 182, e trascritto il 23 maggio 1941 al vol. 830, art. 1174, reg. part. e vol. 478, n. 1822 reg. gen.;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dei quartieri e del terreno di proprietà Egidio Martelli fu Raffaello e Mario del detto Egidio, Ida Giulia Nardini fu Guido nei Lastrucci e Vittoria Lepri fu Federigo nei Martignago, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Comandante generale della G.I.L.
Ministro Segretario di Stato
SERENA

(3106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARTITO NAZIONALE FASCISTA

DISPOSIZIONI PREZZI

Comitato centrale per il controllo dei prezzi e Comitati provinciali per il controllo dei prezzi.

Il Foglio di disposizioni del 9 luglio 1941-XIX, n. 147, pubblica:

In esecuzione alle norme contenute nel decreto in corso di pubblicazione è istituito, presso il Direttorio Nazionale del Partito, un Comitato centrale per il coordinamento ed il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità, presieduto dal Segretario del Partito.

Il Comitato centrale è così composto:

1) un rappresentante dei seguenti Ministeri: Ministero dell'interno, Ministero delle finanze, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero delle comunicazioni, Ministero delle corporazioni, Ministero per gli scambi e le valute;

2) presidenti delle Confederazioni sindacali e presidente dell'Ente nazionale della cooperazione;

3) vice presidenti delle Corporazioni dei cereali dell'ortofloro-frutticoltura, vinicola-olearia, della zootecnia e della pesca.

Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Segretario federale per il coordinamento ed il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità nell'ambito della provincia.

D'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Comitato provinciale è così composto:

1) un rappresentante del Prefetto;

2) direttore del Consiglio provinciale delle Corporazioni e direttore della Sezione provinciale della alimentazione;

3) presidenti delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, delle aziende di credito, dei professionisti e artisti; segretari delle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'Ente provinciale della cooperazione.

Il Segretario del P.N.F.
SERENA

Zone di coordinamento

Il Foglio di disposizioni del 16 luglio 1941-XIX, n. 154, pubblica:

Il Segretario del Partito ha istituito dieci zone per il controllo e il coordinamento dei prezzi affidandone la vigilanza ai fascisti sotto indicati:

Dino Gardini - I Zona - Milano, Vercelli, Novara, Pavia, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Varese, Como, Sondrio.

Augusto Venturi - II Zona - Torino, Imperia, Savona, Genova, Alessandria, Asti, Cuneo, Aosta.

Giorgio Suppiej - III Zona - Venezia, Mantova, Verona, Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Trento, Bolzano, Belluno, Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume.

Angelo Tarchi - IV Zona - Firenze, La Spezia, Apuania, Lucca, Pisa, Livorno, Pistoia, Siena, Grosseto, Arezzo.

Eugenio Bolondi - V Zona Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì.

Edoardo Malusardi - VI Zona - Roma, Sassari, Nuoro, Cagliari, Viterbo Perugia Terni, Rieti, L'Aquila, Frosinone, Littoria.

Luigi Baroffio - VII Zona - Ancona, Pesaro, Pescara, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Chieti.

Natale Schiassi - VIII Zona - Napoli, Campobasso, Cosenza, Catanzaro Benevento, Avellino, Salerno.

Tommaso Bottari - IX Zona - Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.

Piero Gazzotti - X Zona - Messina, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Lo stesso Foglio di disposizioni, pubblica:

In attesa dei prossimi provvedimenti diretti a dare una organica disciplina al mercato ortofrutticolo e ad evitare la concorrenza determinata tra provincia e provincia il Comitato centrale per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi, costituito presso il Direttorio Nazionale del Partito, ha disposto intanto, in considerazione del favorevole andamento della produzione, l'applicazione simultanea in tutti i mercati della riduzione del 20 per cento sui prezzi dei prodotti ortofrutticoli, nei confronti dei prezzi praticati nella precedente settimana.

I Segretari federali d'intesa con le autorità responsabili disporranno perchè le squadre annonarie effettuino un minuzioso servizio controllo.

* * *

Viene segnalato che ditte interessate alla conservazione e manipolazione di frutta e di ortaggi fanno sui mercati di produzione incetta di prodotti a prezzi elevati, originando con manovra speculativa aumenti di prezzi anche nelle vendite per il diretto consumo.

I Segretari federali dispongano accertamenti in proposito e segnalino le ditte responsabili.

In attesa di disposizioni al riguardo le organizzazioni competenti rendano edotte le industrie interessate che i prezzi delle marmellate saranno controllati e contenuti.

CEREALI

Lo stesso Foglio di disposizioni, pubblica:

Il Segretario del Partito ha disposto perchè, a cura dei Segretari federali, sia svolta presso le sedi di Fascio una attiva opera di sorveglianza sulle operazioni di conferimento dei cereali all'ammasso durante l'attuale campagna.

Il Segretario del P.N.F.
SERENA

SUINI

Il Foglio di disposizioni del 23 luglio 1941-XIX, n. 159, pubblica:

Il Comitato centrale per il coordinamento della disciplina e del controllo dei prezzi ha stabilito i prezzi al kg. di peso vivo dei suini dei vari pesi e delle diverse razze e categorie secondo la tabella annessa, concordata con il Ministero dell'agricoltura il quale provvederà a trasmetterla alle Commissioni dei raduni.

Allo scopo di incrementare gli allevamenti ha fissato il prezzo base di L. 10,75 al kg. di peso vivo dei suini di razza pregiata per i capi di 150 kg.

Il Segretario del P.N.F.
SERENA

Tabella di valutazione del bestiame suino da macello

BESTIAME — CATEGORIA (peso base kg. 150)	1° GRUPPO RAZZE PREGIATE — Piemontesi, Veneta, Reggiana, Modenese, Romagnola, Borghigiana, Marchigiana bianca, Cinta, Cappuccia, Casertana, Bianca grande e medio sviluppo, e incroci fra dette razze locali e razze importate	2° GRUPPO RAZZE NON PREGIATE — Tutte le razze locali non migliorate o comunque non comprese fra le pregiate
	Prezzo per kg. di peso vivo	
Suini grassi		
1ª categoria: maturi ingrassati finiti.	10,75	10,35
2ª categoria: grassi non maturi o non finiti (non completamente grassi	10,50	10 —
3ª categoria: maschi mal castrati o soggetti difettosi o magri	10 —	9,40
Scrofe		
1ª categoria: a completo ingrasso, finite o castrate	10 —	9,70
2ª categoria: grasse, non mature o non finite (non completamente grasse	9,20	8,90
3ª categoria: non ingrassate	8,60	8,10
Verri		
1ª categoria: castrati ingrassati dopo adibiti alla riproduzione	8,80	8,40
2ª categoria: castrati non grassi dopo adibiti alla riproduzione	8 —	7,70
3ª categoria: castrati da almeno tre mesi, magri	6,30	6 —

Maggiorazioni e diminuzioni

Prima categoria: Per i suini grassi e le scrofe: la maggiorazione è di L. 0,015 per kg. a partire dal peso base fino ad un massimo di kg. 220; la diminuzione è di L. 0,01 fino ad un minimo di kg. 100 per le razze pregiate e di kg. 90 per le razze non pregiate.

Per i verri: la maggiorazione di L. 0,005 per kg. a partire dal peso base fino ad un massimo di kg. 220, diminuzione di L. 0,01 a partire dal peso base fino ad un minimo di kg. 100 per le razze pregiate e di kg. 90 per le razze non pregiate.

Seconda categoria: Per i suini grassi la maggiorazione è di L. 0,015 per kg. a partire dal peso base fino ad un massimo di kg. 220,

la diminuzione è di L. 0,01 sino ad un minimo di kg. 100 per le razze pregiate e di kg. 90 per le razze non pregiate.

Per le scrofe e i verri la maggiorazione è di L. 0,005 per kg. a partire dal peso base fino ad un massimo di kg. 220; la diminuzione è di L. 0,01 a partire dal peso base fino ad un minimo di kg. 100 per le razze pregiate e di kg 90 per le razze non pregiate.

Per i suini grassi, le scrofe ed i verri di razza non pregiata e di peso inferiore a 90 kg. la diminuzione è di L. 0,015 per kg. a partire dai kg. 89 fino ad un minimo di kg. 60; la diminuzione è di L. 0,02 a partire da kg. 59 fino ad un minimo di kg. 50.

Terza categoria: Per i suini grassi la maggiorazione è di L. 0,015 per kg. a partire dal peso base fino ad un massimo di kg. 220, la diminuzione è di L. 0,01 fino ad un minimo di kg. 100 per razze pregiate e di kg. 90 per le razze non pregiate.

Per le scrofe ed i verri la maggiorazione è di L. 0,05 per kg. a partire dal peso base fino ad un massimo di kg. 220; la diminuzione è di L. 0,01 fino ad un minimo di kg. 90.

Per i suini grassi, le scrofe ed i verri di razze non pregiate e di peso inferiore a kg. 90 verranno applicate le stesse maggiorazioni e diminuzioni previste per la seconda categoria.

Tabella per la determinazione delle tare

LOCALITÀ DI RITIRO		Suini grassi	Scrofe	Verri
In cascina di allevamento, per capo	kg.	6	11	13
Per distanze non superiori a km. 4, per capo	»	5	10	12
Per distanze comprese tra 4 km. e 10 km., per capo	»	4	9	11

Per distanze superiori ai 10 km.	Le tare saranno stabilite dalle competenti Commissioni per i raduni.
Per capi inferiori ai kg. 100 .	Le tare saranno stabilite dalle competenti Commissioni, restando inteso che qualunque sia la distanza, la tara non dovrà superare kg. 4 per i suini grassi, kg. 6 per le scrofe e kg. 8 per i verri.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Il Foglio di disposizioni del 24 luglio 1941-XIX, n. 160, pubblica:

SOTTOCOMMISSIONE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

1° Per la disciplina nazionale del mercato ortofrutticolo, viene istituita una Sottocommissione, quale emanazione del Comitato centrale per il controllo dei prezzi.

Di essa fanno parte, oltre ai componenti del Comitato centrale, i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni:

a) Istituto nazionale per il commercio estero;

b) Federazione tra i consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura;

c) Federazione commercianti ortofrutticoli;

d) Federazione commercianti ausiliari del commercio;

d) Federazione commercianti ortofrutticoli;

e) Federazione commercianti ambulanti;

f) Federazione industriali alimentari varie.

2° La Sottocomissione ha i seguenti compiti:

a) disciplina delle operazioni di compravendita sui mercati di produzione, di smistamento e all'ingrosso;

b) determinazione del prezzo alla produzione e delle maggiorazioni per la distribuzione dall'ingrosso al dettaglio;

c) determinazione dei contingenti dei prodotti da assegnare all'industria;

d) determinazione dei contingenti per l'esportazione;

e) organizzazione di mezzi straordinari per l'approvvigionamento dei seguenti mercati di consumo: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste.

DISCIPLINA NAZIONALE DEI MERCATI ORTOFRUTTICOLI

1° I mercati ortofrutticoli vengono così distinti:

a) Mercati di produzione, sui quali debbono obbligatoriamente svolgersi tutte le operazioni di vendita dal produttore ai commercianti grossisti o esportatori e agli industriali conservieri;

b) Mercati all'ingrosso, sui quali si svolgono operazioni di smistamento di prodotti per altri mercati all'ingrosso di minore importanza e operazioni di vendita dall'ingrosso al dettaglio;

c) Mercati misti, sui quali si svolgono operazioni di vendita dalla produzione all'ingrosso e dall'ingrosso al dettaglio e talvolta dal dettaglio al consumo;

d) Mercati al dettaglio o rionali.

2° Presso ognuno di questi mercati viene istituita una Sottocommissione corporativa di disciplina e di controllo, presieduta da un rappresentante del P.N.F. e composta da un rappresentante degli organi amministrativi competenti delle organizzazioni sindacali ed enti economici interessati.

3° Tali Sottocommissioni hanno i seguenti compiti:

a) accertare che le contrattazioni per le vendite dalla produzione all'ingrosso avvengano in base ai prezzi e alle condizioni stabilite dalla Sottocommissione centrale;

b) determinazione dei prezzi alla produzione per le derrate ortofrutticole non controllate direttamente dal centro;

c) determinazione delle maggiorazioni di distribuzione dall'ingrosso al mercato generale, dal mercato generale al dettaglio e dal dettaglio al consumo, secondo gli elementi di costo determinati dalla Sottocommissione centrale ed effettivamente riscontrati nei concreti casi di approvvigionamento di ogni mercato;

d) controllo sugli operatori di mercato, produttori, grossisti, esportatori, industriali conservieri, commissionari, dettaglianti, la cui condotta deve essere giudicata, oltre che in base alle norme delle leggi vigenti, in diretta connessione con l'andamento regolare degli approvvigionamenti e dei prezzi.

4° I mercati di produzione di Palermo, Catania, Messina, Bari, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Bolzano, Savona, Cuneo debbono essere costantemente in rapporto cogli altri mercati di produzione della zona di rispettiva influenza al fine di assicurare un massimo di coordinamento per quelle derrate ortofrutticole prevalentemente trattate.

I Segretari federali delle dette provincie comunicheranno al Direttorio nazionale entro sette giorni le zone delle altre provincie limitrofe di produzione i cui mercati vanno mantenuti coordinati con quelli principali.

5° I detti mercati di produzione (Palermo, Catania, Messina, Bari, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Bolzano, Savona, Cuneo) manterranno quotidiani rapporti con i seguenti maggiori mercati di consumo, per quelle derrate ortofrutticole che normalmente vi esportano: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste.

I Segretari federali delle provincie elencate come principali mercati di consumo predisporranno d'accordo con le Sezioni ortofrutticole dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e con le sezioni delle Massaie rurali ogni mezzo organizzativo per facilitare la vendita sui mercati rionali direttamente da parte dei produttori delle rispettive provincie.

6° I principali mercati di produzione, attraverso il coordinamento con gli altri mercati di produzione delle rispettive zone, dovranno impedire che siano superati i prezzi massimi determinati dalla Sottocommissione centrale o quelli fissati localmente.

7° I quotidiani rapporti tra gli 11 principali mercati di produzione e quelli di consumo debbono servire a facilitare il corso normale degli approvvigionamenti e la disciplina dei prezzi; ciò per evitare che la speculazione possa approfittare di ogni incerta situazione nei rapporti tra produzione e consumo.

8° Al fine di facilitare il corso normale degli approvvigionamenti e un più diretto intervento sul livello generale dei prezzi, viene impegnata la Federazione nazionale dei consorzi tra i produttori dell'agricoltura a organizzare - tramite i competenti settori - la diretta affluenza di carri e vagoni consorziali sui seguenti mercati di consumo: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste.

La Federazione nazionale dei consorzi tra i produttori dell'agricoltura entro dieci giorni dovrà predisporre una organizzazione di propri fiduciari nelle zone di produzione e nei mercati generali, rendendosi responsabile della idoneità del personale cui affiderà il delicato compito della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori, che tale speciale organizzazione deve garantire.

9° Della idoneità e condotta dei commercianti grossisti ed esportatori e dei commissionari si rendono responsabili anche le rispettive Federazioni di categoria, le quali sono pertanto autorizzate a rivedere con criteri di rigore i quadri dei propri organizzati.

10° Della condotta degli industriali conservieri è responsabile anche la competente Federazione di categoria, la quale è autorizzata a predisporre ogni mezzo organizzativo per facilitare e disciplinare il corso normale di approvvigionamento per le industrie conserviere.

11° Della condotta delle cooperative di vendita, di esportazione e di manipolazione di derrate ortofrutticole è anche responsabile l'Ente nazionale della cooperazione.

12° Le Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura vigileranno sull'attività dei produttori, perchè nulla venga trascurato per assicurare alla Nazione il massimo di produzione di derrate ortofrutticole, rendendosi pertanto responsabili della condotta dei rispettivi organizzati in relazione alla produzione ortofrutticola e alle vendite.

13° I Segretari federali sono autorizzati a mobilitare squadre di Giovani fascisti e di Massaie rurali, qualora, per mancanza di manodopera, non si possa usufruire per intero dei raccolti di prodotti ortofrutticoli.

NORME INTEGRATIVE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI

Le Sottocommissioni corporative di mercato, oltre a vigilare sul rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, vigileranno sul rispetto delle seguenti norme integrative:

1° Presso ogni mercato di produzione o all'ingrosso è obbligatoria la registrazione dei contratti di compravendita di derrate ortofrutticole. La trascrizione viene fatta su registro a madre e figlia, da cui viene staccata e rilasciata all'acquirente una parte da cui risulti il genere di derrata, la qualità, la quantità, il prezzo e la destinazione (mercato di consumo, nazione di esportazione, industria conserviera).

Tali registri per i mercati di Palermo, Catania, Messina, Bari, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Genova, Cuneo, Bolzano, Savona, Verona, Venezia e Trieste, saranno stampati dalla Federazione dei consorzi tra i produttori dell'agricoltura. Per gli altri mercati, ove la massa degli affari lo renda necessario, saranno stampati e distribuiti uguali registri su proposta delle Sottocommissioni corporative interessate e d'accordo con la Federazione dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Alle spese relative concorreranno le seguenti organizzazioni nella misura percentuale a fianco di ognuna indicata: Federazione nazionale dei consorzi tra i produttori dell'agricoltura (40 %), Confederazione dei commercianti (35 %), Confederazione degli industriali (15 %), Ente nazionale della cooperazione (10 %).

2° Non sono ammesse spedizioni per ferrovia senza la presentazione del foglio di mercato, che viene trasmesso al mercato generale di consumo insieme agli altri documenti di viaggio.

Gli acquirenti avranno pertanto cura di farsi rilasciare tanti fogli di mercato quante sono le destinazioni.

Da ogni foglio di mercato debbono chiaramente risultare: il mercato di produzione o d'origine, il genere del prodotto, la qualità, la quantità, il prezzo.

3° Fatta eccezione per i carri dei produttori o consorziali, non sono ammesse alla vendita sui mercati generali di consumo le partite di derrate ortofrutticole non accompagnate dai prescritti fogli di mercato.

4° Chiunque acquista, senza il tramite del mercato, derrate ortofrutticole per partite superiori ad un quintale è definito illecito accaparratore e come tale denunziato alle autorità giudiziarie.

5° Il commissionario che vende merce propria o acquistata e venduta per interposta persona perde la qualifica di commissionario ed è denunciato alle autorità giudiziarie.

6° Gli enti collettivi per acquistare sui mercati generali debbono preventivamente essere autorizzati dalla competente Commissione. Sono invece esclusi gli alberghi e i gestori di ristoranti e di esercizi pubblici.

7° Gli industriali conservieri o chi per essi non sono ammessi a fare acquisti prima delle ore 8 sui mercati di produzione e prima delle ore 9 sui mercati generali di consumo.

8° Ove esistano i frigoriferi, le Sottocommissioni corporative di controllo ne vigilano le operazioni di conservazione al fine di evitare ogni forma di speculazione.

9° Anche per evitare maggiori oneri di distribuzione e conseguente aggravio di prezzo per il consumo, le Sottocommissioni corporative di mercato predisporranno i mezzi atti ad accertare le partite di frutta deperibile rimaste invendute, per quindi trasferirle all'industria conserviera al prezzo e alle condizioni che verranno fissate in ogni mercato dalle stesse Commissioni corporative.

10° Compatibilmente con gli impegni fissati nei contingenti di esportazione e con le offerte della produzione, le Commissioni corporative concorderanno con gli agenti dell'Istituto per il commercio estero le quote che volta per volta dovranno essere assicurate agli esportatori.

DISCIPLINA DEI PREZZI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

1° La Sottocommissione centrale determinerà volta per volta i generi di derrate agricole, per i quali fisserà dal centro i prezzi alla produzione e le condizioni di vendita.

Per gli altri generi, i prezzi saranno determinati dalle Sottocommissioni corporative in base alla situazione locale e sempre adeguati con una successiva armonizzazione interprovinciale tra i maggiori mercati di produzione.

2° Nella determinazione dei prezzi si terrà conto:

a) della qualità dei generi;

b) dei particolari pregi relativi alla produzione di certe zone;

c) del periodo di maturazione, che consenta - a partire dai primi raccolti - successive riduzioni sino ad un prezzo minimo in coincidenza con il periodo di maggiore raccolto e quindi ad una serie di successive maggiorazioni per le così dette code di produzione.

3° Per ogni derrata ortofrutticola destinata al consumo interno vengono determinate di norma due qualità e solo per casi ben specificati tre qualità. Per alcuni generi di frutta può essere prevista una qualità di alto pregio, indicando le varietà e le caratteristiche della frutta che vi può essere inclusa. Per le qualità di alto pregio le Commissioni corporative di mercato proporranno alla Sottocommissione centrale una maggiorazione di prezzo da riconoscersi su quello base fissato nazionalmente per la prima qualità.

4° Vengono fissate tre qualità per le albicocche, le pesche, per le susine, le prugne, le pere e le mele. La classifica per questo primo gruppo di frutta viene così determinata:

1ª qualità - Frutto sano, pulito, asciutto, turgido, di forma e aspetto normali in rapporto alle varietà, commercialmente maturo, di pezzatura uniforme e superiore alla media, esente da lesioni, da screpolature e da ammaccature;

2ª qualità - Frutto sano, pulito, di forma e aspetto normali, con esclusione di pezzature minime, maturo, con lesioni, screpolature o ammaccature tali da non comprometterne la resistenza e la commestibilità;

3ª qualità - Frutto sano, pulito, maturo, con lesioni, screpolature o ammaccature che non ne pregiudichino la commestibilità.

5° Alla prima qualità sono assimilate le varietà pregiate riconosciute in ciascuna zona e non considerate specificatamente dalla Sottocommissione centrale come qualità di alto pregio.

6° La frutta contrattata con la clausola « come viene dall'albero » salvo il marcio ed il bacato, è valutata sulla base della media percentuale delle varie qualità che compongono la partita di massa.

7° Il prezzo è valutato per franco magazzino di lavorazione o per franco mercato. Qualora debba essere ritirata dall'acquirente alla produzione, viene concordata una diminuzione di prezzo pari alle spese medie di primo carico e trasporto.

8° Tutte le contrattazioni, comprese quelle per le vendite dal grossista o produttore al dettagliante vengono stabilite al netto della tara. L'imballaggio è valutato a parte, quando non è reso.

Prezzi massimi per le pesche alla produzione per franco mercato o magazzino di lavorazione:

1ª qualità	L. 190 al quintale
2ª qualità	» 160 »
3ª qualità	» — »

In ordine di importanza di mercati, i segretari federali delle seguenti provincie sono impegnati particolarmente per la vigilanza sulle contrattazioni attraverso appositi controlli: Verona, Savona, Napoli, Ravenna, Forlì, Cuneo, Bologna, Padova, Vercelli, Venezia, Imperia

Prezzi massimi per le susine alla produzione per franco mercato o magazzino di lavorazione:

1ª qualità	L. 140 al quintale
2ª qualità	» 110 »
3ª qualità	» 70 »

In ordine di importanza di mercati, i segretari federali delle seguenti provincie sono impegnati particolarmente per la vigilanza sulle contrattazioni: Modena, Ravenna, Ferrara, Bologna, Pisa, Forlì, Napoli, Benevento, Lecce, Gorizia.

Prezzi massimi per le pere alla produzione per franco mercato o magazzino di lavorazione:

1ª qualità	L. 145 al quintale
2ª qualità	» 120 »
3ª qualità	» 90 »

In ordine di importanza di mercati, i segretari federali delle seguenti provincie sono impegnati particolarmente per la vigilanza sulle contrattazioni attraverso appositi controlli: Bolzano, Napoli,

Benevento, Cuneo, Verona, Trento, Salerno, Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Nuoro, Roma, Macerata, Taranto (Ionio).

Le Provincie interessate proporranno le maggiorazioni per le seguenti varietà di pere, per le quali saranno previste anche delle variazioni mensili di prezzo, qualora destinate alla conservazione:

	Circonferenza da
William (estive)	cm. 18 in su
Passagrassana (inverno)	» 19 »
Kaiser Alessandro	» 17 »
Esperen Bergamotte	» 16 »
Bergamotte	» 19 »
Sommer Citronen	» 16 »
Butirre	» 18 »
Ardepont	» 19 »
Decana d'inverno	» 19 »
Duchessa d'Angoulême	» 19 »
Abate Fetel	» 18 »

Prezzi massimi delle mele estive alla produzione per franco mercato o magazzino di lavorazione:

1ª qualità	L. 135 al quintale
2ª qualità	» 100 »
3ª qualità	» 70 »

In ordine di importanza di mercati, i segretari federali delle seguenti provincie sono impegnati particolarmente per la vigilanza sulle contrattazioni attraverso appositi controlli: Bolzano, Cuneo, Napoli, Benevento, Modena, Trento, Verona, Aosta, Ferrara, Macerata, Ravenna, Torino.

Le Provincie interessate proporranno le maggiorazioni per le seguenti varietà di mele per le quali saranno previste anche variazioni mensili di prezzo, qualora destinate alla conservazione:

	Circonferenza da
Champagne	cm. 18 in su
Renette Canadà	» 20 »
Morgenduft	» 20 »
Jonatan	» 19 »
Wagner	» 19 »
Star deliziose	» 18 »
Imperatore	» 20 »
Deliziose	» 18 »
Abbondanza	» 18 »
Sergente	» 20 »
Annurche	» 18 »

Determinazione del prezzo per le vendite sul mercato generale all'ingrosso dal grossista al dettagliante:

I detti prezzi alla produzione per franco mercato o magazzino del grossista debbono essere maggiorati delle spese alle seguenti voci, quando nel caso concreto dell'approvvigionamento del mercato di consumo essi abbiano effettivamente riscontro. Altrimenti, com'è il caso dei mercati di consumo esistenti nelle zone di produzione, verranno conteggiate solo le spese necessarie:

1° facchinaggio e pesatura sul mercato di produzione;
2° trasporto dal mercato di produzione al magazzino di lavorazione del grossista;
3° spese di lavorazione in magazzino (cernita e imballaggio);
4° costo per l'imballaggio per un quintale (media di colli 6);
5° spese di trasporto dal magazzino allo scalo ferroviario;
6° spese di carico sul vagone ferroviario;
7° tariffa ferroviaria sulla base di un vagone di 100 quintali o sulla base di un quintale-chilometro, per altri mezzi di trasporto (autocarri e carretti);
8° spese di scarico e controllo al mercato generale di consumo;
9° diritti di commissione (percentuale);
10° diritti di mercato (percentuale);
11° calo peso (percentuale);
12° utile al grossista (percentuale).

Il totale delle spese accertate per le suddette voci aggiunto al prezzo fissato per la produzione dà il prezzo delle derrate ortofrutticole per la vendita al mercato generale di consumo, dal grossista al dettagliante.

I segretari federali delle Provincie di consumo accerteranno gli elementi di costo suindicati e voce per voce li comunicheranno, per l'approvazione, al Direttorio nazionale.

Per le spese di trasporto è evidente che esse varieranno in funzione della distanza tra il luogo di produzione e il mercato di consumo, per cui varieranno tra le diverse provenienze.

Nella determinazione del suddetto prezzo per le vendite al dettagliante si terrà conto del dato medio. Sempre per la determinazione dei suddetti elementi di costo viene stabilito che i diritti di commissione non potranno superare le tariffe qui appresso indicate:

per merce di valore fino a 100 lire al quintale il 10 %;
per merce di valore da 101 a 200 lire al quintale il 7 %;
per merce di valore da 201 a 300 lire al quintale il 6 %;
per merce di valore oltre 300 lire al quintale il 5 %.

Determinazione del prezzo per le vendite dal dettagliante al consumatore.

Per la determinazione del prezzo di vendita dal dettagliante al consumatore bisogna accertare le seguenti maggiorazioni o quelle di queste che effettivamente sono riscontrate nei concreti casi dei singoli mercati:

1° pesatura;
2° facchinaggio all'atto dell'acquisto da parte del dettagliante,
3° trasporto dal magazzino del commissionario o grossista (sito al mercato generale) al veicolo che staziona presso il mercato generale;
4° trasporto dal mercato al posto di vendita;
5° calo peso (percentuale);
6° imposta sull'entrata (percentuale);
7° utile per il dettagliante.

Il prezzo che risulterà sarà quello per la vendita dal dettaglio al consumo.

Per la determinazione dell'utile al dettagliante i Sottocomitati corporativi di mercato determineranno delle percentuali inversamente proporzionali al valore della merce e direttamente proporzionali al grado di deperibilità della merce stessa. Esempio:

1° per merce di valore sino a 150 lire il 30 %;
2° per merce di valore da 151 a 251 lire al quintale il 25 %;
3° per merce di valore da 251 a 350 lire al quintale il 22 %.
4° per merce di valore oltre 351 lire al quintale il 20 %.

Per tener conto del grado di deperibilità si aggiunge il 10 % se la merce è conservabile per un solo giorno, del 5 % se è conservabile per due giorni, del 3 % se è conservabile per tre giorni. Per merce conservabile oltre al 3° giorno non si riconosce alcuna maggiorazione dopo quella già computata tra gli elementi di costo generale per il calo peso.

Il Segretario del P.N.F.
SERENA

(3147)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico.

Si comunica che il giorno 16 luglio 1941-XIX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postelegrafica di Cipressa, in provincia di Imperia.

(3061)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934-XIII, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 305, si comunica che sono stati deformati due dei tre marchi di identificazione per metalli preziosi (Mi 78) appartenenti alla cessata ditta Finzi Cesare, già esercente in Milano, che il 3° di tali marchi è andato smarrito.

(3126)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934-XIII, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 305, si comunica che sono stati deformati cinque dei sei marchi d'identificazione per metalli preziosi (To 44) appartenenti alla cessata S. A. Lotto e Massera, già esercente in Torino e che il 6° di tali marchi (di formato piccolo) è andato smarrito.

(3127)

Annullamento di marchio

Il marchio di fabbrica n. 61845, registrato il 15 luglio 1940 a nome della ditta Mario Michele Rizzi a Milano, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1941 n. 16, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 15 marzo 1941 autenticata dal notaio dott. Vitaliano De Pertis a Milano e presentata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano il 25 marzo 1941.

Il direttore: ZENGARINI

(3125)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 25 maggio 1941-XIX, relativo alla revoca del provvedimento di sequestro di azienda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141, in data 18 giugno 1941-XIX, in luogo di: « Società anonima Italiana Fenwich », con sede in Milano, deve leggersi: « Fenwich S. A. » con sede in Milano.

(3130)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 31 luglio 1941-XIX - N. 166

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,26	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	—
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,70
Id. 3,50 % (1902)	73,325
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % (1935)	93,375
Redimibile 3,50 % (1934)	72,50
Id. 5 % (1936)	94,775
Obbligazioni Venezia 3,50 %	95,825
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,40
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,075
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,275
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,15
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	98.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° agosto 1941-XIX - N. 167

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,26	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,675
Lituania (litas)	—	—
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Stati Uniti d'America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,675
Id. 3,50 % (1902)	73,375
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % (1935)	93,525
Redimibile 3,50 % (1934)	72,55
Id. 5 % (1936)	94,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,775
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,35
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,05
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,275
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,025
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	98,525

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1941-XIX, il certificato del P. R. 3,50 % (1934), n. 284759 di L. 2950,50 di rendita annua, riferibile al nominativo Allegranza Aurelio o Elio e Maria di Domenico, deve leggersi — per quanto riguarda il cognome dell'usufruttuaria — *Grecchi* Annita di Pietro e non *Gucchi*.

(3129)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 12564 del 20 dicembre 1940-XIX, il signor Sacerdote Massimo fu Angelo e di Evelina Rosso, nato a Meda (Pavia) il 18 febbraio 1911, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdote » con quello « Rosso », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3128)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Giovanni Lupatoto, in liquidazione, con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 agosto 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di San Giovanni Lupatoto, avente sede nel comune di San Giovanni Lupatoto (Verona), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento, in data 26 ottobre 1939-XVII, con il quale il sig. Gaetano Perdonà è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerato che il predetto sig. Perdonà è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione:

Dispone:

Il sig. Giuseppe Biasioli fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Giovanni Lupatoto, in liquidazione, avente sede nel comune di San Giovanni Lupatoto (Verona), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Gaetano Perdonà.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1941-XIX

(3059) V. AZZOLINI

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Novoli, in liquidazione, con sede in Novoli (Lecce).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 luglio 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Novoli, con sede nel comune di Novoli (Lecce) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone.

I signori Salvatore Greco di Francesco, Francesco Metrangolo fu Gioacchino ed Antonio Donato Romano fu Santo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Novoli, in liquidazione, avente sede nel comune di Novoli (Lecce), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

(3086) V. AZZOLINI

Nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di San Giorgio del Sannio (Benevento) e Norcia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa,
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione dei Consiglio di amministrazione dei Monti di credito su pegno di San Giorgio del Sannio e Norcia, essendo scaduto il termine per le funzioni dei rispettivi commissari provvisori, nominati con provvedimenti del 31 ottobre 1939-XVIII e 15 febbraio 1940-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Sono nominati, rispettivamente, presidente e vice-presidente dei Consigli di amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i signori:
1) Comm. Giuseppe Carriera e Ugo Bocchini per il Monte di credito su pegno di San Giorgio del Sannio, con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento);
2) Angelo Gentili e Nemo Argentieri per il Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3089)

Nomina dei sindaci dei Monti di credito su pegno di San Giorgio del Sannio (Benevento) e Norcia (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Sono no aci dei Monti di credito su pegno appresso indicati, per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i signori:

1) Vincenzo Parrella per il Monte di credito su pegno di San Giorgio del Sannio, con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento);

2) Dante Zanini per il Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3090)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovigo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori comm. ing. Enrico Giovanelli e cav. ing. Dante De Kunovich sono nominati, rispettivamente, presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3087)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Rovigo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il cav. rag. Luigi Bin è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3088)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.